

**FORNITURA DI UN AUTOCOMPATTATORE
MONOPERATORE, NUOVO DI FABBRICA, A
CARICAMENTO POSTERIORE ALLESTITO SU
AUTOTELAIO 2 ASSI.**

Cig 4974860856

CAPITOLATO D'ONERI



Sommario

CAPITOLATO D'ONERI	3
Art 1. - OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art 2. - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	3
Art 3. - SPECIFICHE TECNICHE	4
Art 4. - DURATA DEL CONTRATTO	4
Art 5. - SELEZIONE DEL FORNITORE	4
Art 6. - CONOSCENZA DEGLI ATTI	4
Art 7. - CORRISPETTIVO	5
Art 8. - RAGGRUPPAMENTI	5
Art 9. - CAUZIONE PROVVISORIA E GARANZIA DI ESECUZIONE	6
Art 10. - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA - OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI	8
Art 11. - EVENTUALI VERIFICHE PRELIMINARI	9
Art 12. - TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA	9
Art 13. - RITARDI NELLA ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA	9
Art 14. - LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA	10
Art 15. - ASSISTENZA	11
Art 16. - SPESE DI TRASPORTO	11
Art 17. - PAGAMENTO DELLA FORNITURA, INVARIABILITÀ DEL PREZZO E REVISIONE	11
Art 18. - COLLAUDO	11
Art 19. - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	12
Art 20. - GARANZIA E MANUTENZIONE	12
Art 21. - PENALITÀ	13
Art 22. - CONTROVERSIE	14
Art 23. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	14
Art 24. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
Art 25. - INFORMAZIONI GENERALI	16
Art 26. - DISPOSIZIONI FINALI	16
Art 27. - NORME DI RINVIO	16



CAPITOLATO D'ONERI

Il Direttore della Società "AER Ambiente Energia Risorse SpA" VIA Marconi 2 Bis P.I. 01388690487 Tel 055 839561 Fax 055 8399435 in seguito denominata Stazione Appaltante (S.A.), con propria determinazione n. 70 del 04/03/2013 avente valore di determinazione a contrattare, ha stabilito di procedere alla selezione del contraente per la fornitura di un autocompattatore, nuovo di fabbrica, a caricamento posteriore allestito su autotelaio a 2 assi mediante procedura aperta ex art. 124 D.Lgs. n. 163/2006, attraverso il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,.

Per la partecipazione alla gara le ditte interessate sono invitate a produrre apposita domanda ed offerta utilizzando la modulistica predisposta da questo ente aggiudicatore.

Art 1. - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di un autocompattatore, nuovo di fabbrica, a caricamento posteriore allestito su autotelaio a 2 assi, come riportato al successivo Art 2.
2. I veicoli dovranno possedere le caratteristiche minime inderogabili, di cui al Capitolato Tecnico come richiamato al successivo Art 3, migliorabili in sede di offerta.
3. Il finanziamento della spesa necessaria per l'acquisto è previsto nel Piano degli investimenti anno 2013.

Art 2. - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura di un autocompattatore, nuovo di fabbrica, a caricamento posteriore allestito su autotelaio a 2 assi, completi in ogni sua parte, funzionante, collaudato, idoneo sotto il profilo della normativa sulla sicurezza sul lavoro, pronto all'uso, consegnato presso la sede di AER SpA Via Marconi 2 Bis Loc. Scopeti, Rufina (FI).
2. Le spese di trasporto e di consegna presso l'indirizzo indicato nel comma precedente (compresi documenti necessari al pronto uso del mezzo, fra i quali documenti di avvenuta immatricolazione e perizia giurata del mezzo) sono comprese nell'offerta economica.
3. Il veicolo dovrà essere conforme alle vigenti normative nazionali, alle disposizioni emesse dal Ministero dei Trasporti e M.C. e alle direttive CEE.
4. Il veicolo dovrà essere conforme alla normativa EURO 5.
5. L'attrezzatura, nei limiti consentiti dalle migliori tecnologie attuali, dovrà essere



compatta, di sicura affidabilità, dovrà consentire tempi veloci di lavoro, buona capacità di carico e funzionamento silenzioso. Dovrà inoltre risultare di facile manutenzione e sicura per gli operatori.

Art 3. - SPECIFICHE TECNICHE

1. Le specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche minime del bene oggetto dell'appalto, con riferimento a norme nazionali, a norme europee o ad omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni, sono rappresentate nel "CAPITOLATO TECNICO".

Art 4. - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto avrà una durata fino alla scadenza della garanzia post-vendita (minimo 24 mesi) decorrenti dalla consegna del veicolo.

Art 5. - SELEZIONE DEL FORNITORE

1. L'aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 163/2006 ed attraverso il criterio dell'offerta al massimo ribasso di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo le modalità e i criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di Gara.

Art 6. - CONOSCENZA DEGLI ATTI

1. Costituiscono documenti vincolanti per la Stazione Appaltante, per gli offerenti, nonché per l'aggiudicatario, i seguenti documenti il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare integralmente:
 - a) il Bando di Gara;
 - b) il presente Capitolato d'Oneri;
 - c) il Capitolato Tecnico;
 - d) il Disciplinare di Gara;
 - e) la Modulistica per produrre offerta (Modulo A, A1, B, C e D).
2. Per il solo fatto di presentare offerta ogni Fornitore concorrente:
 - a) accetta ogni legge e regolamento sovranazionale, nazionale, regionale e locale in quanto applicabile;
 - b) dichiara di conoscere ed accettare il presente Capitolato d'Oneri;
 - c) dichiara che nel redigere le offerte ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;



- d) dichiara che nel redigere l'offerta ha tenuto conto dei costi relativi alla procedura di affidamento compresi i costi contrattuali, i costi della sicurezza le spese di immatricolazione e quanto necessario per la consegna dei veicoli presso la Sede Operativa Aziendale.
3. Il Fornitore non potrà quindi eccepire nella fornitura dei beni, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile e non escluse da altre condizioni specificate negli atti sopra richiamati.

Art 7. - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo posto a base di gara comprensivo della fornitura di un autocompattatore, nuovo di fabbrica, a caricamento posteriore allestito su autotelaio a 2 assi e di tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato, in particolare quelle riguardanti l'addestramento del personale di cui al successivo Art 19, è pari ad € 149.000,00 (euro centoquarantanovemila/00) oltre ad I.V.A. nella misura di legge. Il prezzo si intende fisso ed immutabile e soggetto al solo ribasso offerto in sede di gara.
2. Tale importo a base d'asta rappresenta il limite massimo di spesa per l'acquisto dell'autocompattatore e pertanto non sono ammesse offerte in aumento, cioè superiori all'importo posto a base d'asta.
3. La Ditta aggiudicataria non potrà pretendere variazioni in aumento del prezzo o indennità di alcun genere derivanti da incrementi dei costi o qualsiasi altra circostanza sfavorevole che dovesse verificarsi successivamente alla data dell'offerta.

Art 8. - RAGGRUPPAMENTI

1. Gli operatori economici possono partecipare ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 oltre che singolarmente anche in raggruppamento temporaneo di imprese, nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
2. Si precisa che, pena l'esclusione, l'operatore che è stato invitato dalla Stazione Appaltante a presentare l'offerta dovrà essere capogruppo mandatario dell'eventuale raggruppamento, non potrà invece essere mandante.
3. Nel caso di A.T.I., pena l'esclusione, i requisiti di ammissione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione (modelli A e A1 predisposti dalla Stazione Appaltante) da ciascuno degli operatori economici. I soli requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-



professionale, sempreché frazionabili, potranno essere cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.

4. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione della fornitura NON potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.
5. Si precisa inoltre che, pena l'esclusione:
 - a) nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti devono:
 - sottoscrivere e produrre una dichiarazione ad impegnarsi, se aggiudicatari, a costituirsi giuridicamente in raggruppamento temporaneo, nominando fin da ora il capogruppo in conformità alla disciplina prevista dall'art. 37, del D.Lgs. 163/2006 nonché di impegnarsi a conferire con il medesimo atto, mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza ad uno dei soggetti di raccordo, ai sensi dell'art. 37 (dichiarazione prevista nella modulistica di gara);
 - sottoscrivere tutti sia l'offerta tecnica che l'offerta economica a pena di esclusione;
 - b) nel caso di raggruppamento già costituito l'associazione dovrà presentare copia conforme della scrittura privata con la quale è stata sostituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo o dichiarare gli estremi dell'atto costitutivo (dichiarazione prevista nella modulistica di gara);
 - c) tutti gli operatori economici che intendono riunirsi hanno l'obbligo di dichiarare le parti della fornitura che ciascuna delle associate intende svolgere ai sensi dell'art. 37, co. 4, del D.Lgs. 163/2006.
6. Si precisa che nell'ipotesi in cui il raggruppamento non sia ancora stato costituito detta dichiarazione deve essere contenuta nello stesso documento recante l'impegno a costituire il raggruppamento mentre nell'ipotesi di raggruppamento già costituito la stessa dichiarazione deve essere contenuta all'interno del mandato conferito a mezzo di scrittura privata autenticata da un notaio ai sensi dell'art. 37, co. 15, del D.Lgs. 163/2006.

Art 9. – CAUZIONE PROVVISORIA E GARANZIA DI ESECUZIONE

Cauzione provvisoria

1. L'offerta dovrà essere altresì corredata da una garanzia pari al due per cento dell'importo posto a base di gara, ovvero per € 2.980,00 (euro duemilanovecentottanta/00), ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, costituita, a scelta dell'offerente, da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli




intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante ed essere prestata secondo la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004.
3. La cauzione deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
4. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per colpa dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
5. L'importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
6. **La mancata presentazione della cauzione provvisoria è motivo di esclusione dalla gara.**

Garanzia di esecuzione


1. La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Tale garanzia dovrà essere prodotta con le stesse modalità indicate per la cauzione provvisoria.
2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia copre, per tutta la durata del servizio:



- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno all'appaltatore;
- c) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Art 10. - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA - OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

1. Il soggetto offerente si obbliga ad osservare:
 - a) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e tutte le norme vigenti in materia di forniture;
 - b) il Bando di Gara, il presente Capitolato, il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di Gara.
2. Il Fornitore è tenuto alla perfetta esecuzione del contratto di fornitura oggetto dell'affidamento. La fornitura avviene a completo rischio e pericolo del fornitore medesimo, con carico delle spese di qualsiasi natura, nei termini previsti dal contratto e nei luoghi indicati al momento dell'ordine o successivamente comunicati.
3. È inoltre fatto obbligo al fornitore:
 - a) assicurare la rispondenza della fornitura alle caratteristiche tecniche prescritte dal contratto, alla normativa tecnica applicabile, alle normative vigenti in materia di sicurezza;
 - b) comunicare tempestivamente eventuali ritardi o difficoltà ad adempiere dovuti a cause di forza maggiore. In caso di mancata tempestiva comunicazione nessuna causa potrà essere riconosciuta a giustificazione del ritardo o di altri vizi del bene;
 - c) assumersi ogni spesa e rischio relativo al trasporto ed alla consegna, compresi eventuali deterioramenti dovuti a qualunque causa.
 - d) Assumersi ogni spesa necessaria alla messa in funzione del mezzo (come per es. immatricolazione e perizia).
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 11 della Legge 19/03/1990 n° 50 e successive integrazioni, il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta, negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organi tecnici ed amministrativi.



Art 11. - EVENTUALI VERIFICHE PRELIMINARI

1. Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante si riserva, ove ritenuto utile sulla base di quanto dichiarato dal soggetto aggiudicatario in sede di gara, di eseguire, un controllo vertente sulla capacità di produzione, di studio e di ricerca del medesimo e sulle misure usate da quest'ultimo per controllare la qualità; saranno a carico della Stazione Appaltante le spese relative al proprio personale che esegue le verifiche. In caso di esito negativo delle verifiche, tutte le spese sostenute dalla Stazione Appaltante saranno a carico del soggetto aggiudicatario.

Art 12. - TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

1. L'ultimazione della fornitura deve avvenire entro i termini indicati nell'offerta, che non dovrà superare il termine massimo di **180 giorni** solari decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordinativo della fornitura.
2. Il termine di ultimazione della fornitura si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario per l'espletamento di tutti gli impegni da parte del Fornitore: consegna del veicolo presso il deposito della Stazione Appaltante e consegna della documentazione necessaria per il pronto uso degli stessi, compresa la documentazione relativa all'avvenuta immatricolazione e perizia.
3. E' pertanto obbligo del Fornitore predisporre per tempo tutto quanto necessario affinché i beni possano essere immediatamente utilizzabili, nel rispetto di tutte le normative vigenti che li riguardano.

Art 13. - RITARDI NELLA ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

1. Qualunque causa di ritardo nell'ultimazione della fornitura deve essere tempestivamente comunicata dal Fornitore alla Stazione Appaltante, mediante lettera raccomandata; tale comunicazione non interrompe comunque i termini, né varrà come giustificazione del ritardo.
2. I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura devono essere tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante; sono considerate causa di forza maggiore soltanto gli scioperi documentati con dichiarazioni della Camera di Commercio territorialmente competente ovvero da altra fonte ritenuta ammissibile dalla S.A. e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione o comunque impediscano per un periodo identificato il regolare utilizzo degli stessi.
3. Gli eventuali giorni solari di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di ultimazione della fornitura e della eventuale applicazione di penalità come indicato al successivo Art 21.



Art 14. - LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA

1. I veicoli oggetto di fornitura dovranno essere consegnati c/o la sede legale dell'Azienda sita in Via Marconi 2 bis Loc. Scopeti, Rufina (FI) completi di tutto quanto richiesto nel CAPITOLATO TECNICO, già collaudati presso la MCTC, immatricolati e periziati ai fini dell'iscrizione alla categoria Conto Terzi presso l'Albo Gestori Ambientali Sez. Firenze (soltanto l'iscrizione sarà a carico di A.E.R. SpA), entro il termine massimo indicato al precedente Art 13.
2. La consegna deve risultare da apposito documento di ricevuta firmato dall'incaricato della S.A. che riceve i beni e deve essere eseguita esclusivamente nei giorni feriali e negli orari concordati con gli Uffici della S.A..
3. Contestualmente alla consegna degli autoveicoli il Fornitore deve consegnare in doppia copia:
 - a) manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione completo di schemi degli impianti idraulici, elettrici, elettronici, pneumatici;
 - b) piano di manutenzione programmata;
 - c) catalogo parti di ricambio dell'attrezzaturaInoltre, dovrà consegnare in copia singola:
 - d) dichiarazione CE di conformità per le macchine;
 - e) tutti i documenti conseguenti l'immatricolazione del mezzo;
 - f) perizia ai fini dell'iscrizione alla categoria Conto Terzi presso l'Albo Gestori Ambientali Sez. Firenze.
4. La documentazione elencata sopra deve riguardare l'autotelaio cabinato e l'attrezzatura installata.
5. Nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di consegna i veicoli saranno sottoposti ad ogni verifica che la S.A. riterrà necessaria, finalizzata all'accertamento che il bene fornito corrisponda ai requisiti richiesti ed offerti, secondo quanto indicato al successivo Art 18.
6. Il soggetto aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di eventuali danni verificatisi durante le operazioni connesse alla consegna dei veicoli a persone o cose appartenenti allo stesso aggiudicatario, alla S.A. o a soggetti terzi.
7. Non potranno essere sollevate pretese di sorta e, ove sollevate, saranno ritenute non accoglibili, in ordine ad eventuali difficoltà di ordine tecnico che dovessero insorgere al momento della consegna dei veicoli.



Art 15. - ASSISTENZA

1. La Ditta concorrente dovrà indicare un'officina per l'assistenza tecnica dell'attrezzatura e dell'autotelaio cabinato, situata ad una distanza non superiore a 100 km dalla sede AER S.p.A. di Rufina.

Art 16. - SPESE DI TRASPORTO

1. Tutte le spese di trasporto delle macchine nonché eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico del Fornitore.
2. Deterioramenti per negligenze od in conseguenza del trasporto conferiscono alla S.A. il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno del Fornitore.

Art 17. - PAGAMENTO DELLA FORNITURA, INVARIABILITÀ DEL PREZZO E REVISIONE

1. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario a 60 giorni data fattura relativa alla consegna del mezzo.
2. Il pagamento è a 60 gg in conseguenza della necessità del previo collaudo.
3. Il prezzo della fornitura si intende fisso e invariabile e non può essere oggetto di richiesta di variazione in aumento.

Art 18. - COLLAUDO

1. I collaudi comprenderanno gli esami, le prove e le verifiche in relazione alle specifiche indicate nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione tecnica allegata all'offerta.
2. I risultati degli esami, prove e verifiche formeranno oggetto di apposito verbale, compilato in duplice copia e firmato dagli incaricati della S.A. e del Fornitore.
3. Gli attrezzi, gli strumenti di misura, le predisposizioni e quanto altro sia necessario per l'esecuzione delle prove in questione devono essere forniti a cura e spese del Fornitore.
4. Il Fornitore deve curare eventuali ripristini e adeguamenti successivi alle prove stesse.
5. La S.A., inoltre, ha facoltà di richiedere tutte le analisi e prove su materiali e componenti della fornitura ritenute opportune; le relative spese sono a carico del Fornitore; in caso di rifiuto della fornitura, tutte le spese sostenute (anche quelle di eventuali prove positive) saranno a carico del Fornitore.
6. Qualora l'autoveicolo fosse rifiutato al collaudo, perché non rispondente ai requisiti pattuiti, dovrà essere immediatamente ritirato a cura e spese del Fornitore e la S.A.



procederà nella rescissione del contratto di fornitura in danno del Fornitore inadempiente.


7. Il Fornitore può presenziare ai collaudi con propri rappresentanti e a tal fine la S.A. ne darà comunicazione preventiva.
8. Il collaudo di accettazione della fornitura dovrà essere concluso entro 30 (trenta) giorni dalla consegna.
9. In caso di esito del collaudo con prescrizioni, il Fornitore deve provvedere entro i termini assegnati alla eliminazione delle imperfezioni riscontrate. Nel caso di esito sfavorevole del collaudo, il Fornitore deve provvedere alla rimozione dei difetti contestati entro i termini assegnati dalla S.A..
10. In caso di impossibilità, ovvero indisponibilità da parte del Fornitore a modificare quanto contestato, la S.A. prenderà gli opportuni provvedimenti, fino alla rescissione del contratto.

Art 19. - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

1. Il Fornitore dovrà provvedere, a proprie spese e con proprio personale, a impartire al personale preposto all'utilizzo e al personale d'officina, presso la sede stabilita dalla S.A., le opportune istruzioni, necessarie alla buona condotta e manutenzione delle attrezzature oggetto del presente appalto, secondo quanto previsto nella documentazione presentata in sede di gara.

Art 20. - GARANZIA E MANUTENZIONE

1. La garanzia contrattuale sull'attrezzatura e sull'autotelaio cabinato se non diversamente offerto in sede di gara, avrà la durata minima di 24 mesi a valere dalla data di consegna del mezzo allestito e idoneo alla circolazione su strada.
2. Il Fornitore si impegna a realizzare con oneri a suo totale carico la riparazione delle attrezzature e dell'autotelaio cabinato che, per qualsiasi motivo di difettosità non dipendenti dal cattivo uso o dai guasti accidentali, abbiano bisogno di intervento di riparazione, nel periodo di durata della garanzia. Rientrano in questa circostanza i vizi e difetti derivanti da imperfezioni o difformità rispetto alla caratteristiche tecnico-prestazionali e di finitura previste dal presente Capitolato.
3. La garanzia non prevede comunque i materiali di consumo e le parti soggette ad usura.
4. Gli interventi di manutenzione nel periodo di garanzia delle attrezzature e dell'autotelaio cabinato devono effettuarsi presso le officine autorizzate dalla casa costruttrice e indicate in sede di gara.



5. Il Fornitore si impegna a fornire ricambi complessivi o i particolari, o altri componenti intercambiabili assicurando l'approvvigionamento, sin dalla consegna dei beni, per 10 anni a partire dalla data di ultimazione della fornitura. A tal fine il Fornitore si impegna a costituire e mantenere nei magazzini propri, o dei propri rappresentanti, un'adeguata scorta di particolari di ricambio originali.
6. Il Fornitore è obbligato ad inviare di volta in volta alla S.A. gli eventuali aggiornamenti del catalogo ricambi.
7. L'intervento di garanzia comporta uno spostamento del termine di scadenza della garanzia per un periodo uguale a quello durante il quale l'automezzo non ha potuto essere utilizzato a causa degli inconvenienti riscontrati (incluso quello necessario al trasporto in officina, alla rimozione dei guasti e della riconsegna del mezzo reso funzionante).
8. Entro 5 giorni dalla comunicazione della S.A. con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, il Fornitore è tenuto ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire parti difettose, rotte o guaste.
9. Nella eventualità che il tempo necessario alla riparazione sia superiore a tre giorni lavorativi, la Ditta è tenuta a fornire altro mezzo identico o con caratteristiche superiori.

Art 21. - PENALITÀ

1. Per la fornitura oggetto del presente Capitolato si applicano le seguenti penalità:
 - a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura oppure di rifiuto della fornitura stessa al collaudo, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui il soggetto aggiudicatario sarà tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che la S.A. dovesse sostenere per l'acquisto presso altri fornitori dei prodotti di cui si tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett. b), decorrente dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata;
 - b) Nel caso di ritardi nella ultimazione della fornitura non giustificati da cause di forza maggiore, verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo a partire dalla data indicata nell'offerta, una penale dello 0,2 % (zero virgola due per cento) calcolata sull'importo dei beni forniti in ritardo.

Dopo il 30° giorno di ritardo, la S.A. sarà comunque libera di risolvere il contratto di pieno diritto e senza formalità di sorta incamerando la cauzione e di procedere alla



acquisizione di altri beni in danno dell'aggiudicatario, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Ai fini della penale, quando la fornitura venisse rifiutata in sede di uno qualsiasi dei collaudi, ovvero risultasse sprovvista della documentazione occorrente o incompleta per la sua regolare utilizzazione, la consegna si intende come non avvenuta. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento.

- c) nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, accertati alla consegna dei veicoli o in sede di collaudo o rilevati nel periodo di garanzia entro i termini indicati nel presente Capitolato o comunicati con apposita nota dalla S.A., verrà applicata una penalità del 0,2% dell'importo dei beni oggetto di fornitura per ogni decade maturata di ritardo rispetto al termine stabilito.
 - d) In caso di mancata fornitura del mezzo in sostituzione di cui all'ultimo capoverso del precedente, sarà applicata una penale di € 200,00 al giorno.
2. L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti maturati dal Fornitore in dipendenza del contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 gg. dall'introito della penalità.
 3. Qualora l'ammontare delle penalità, comminate ai sensi dei precedenti punti b), e c) raggiunga complessivamente il 18% dell'importo netto contrattuale, la S.A. avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e si applicherà in tal caso quanto previsto al punto a).

Art 22. - CONTROVERSIE

1. Per le controversie derivanti dal presente appalto viene specificatamente esclusa la competenza arbitrale prevista dagli art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Foro Competente in via esclusiva per la definizione delle controversie è quello di Firenze.
2. Per quanto altro non previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art 23. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Ditta aggiudicataria si obbliga a sottostare a quanto disposto dalla L. 136/2010, art. 3, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. Si impegna quindi a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione gli estremi identificativi dei Conti




Correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis della L. 136/2010.

Si indica che il CIG assegnato al progetto è Cig 4974860856.

Art 24. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
 - a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il geom. Giacomo Erci;
 - b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - f) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
 - h) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui al presente Art 24.



Art 25. - INFORMAZIONI GENERALI

1. Responsabile del Procedimento è il geom. Giacomo Erci, giacomo.erci@aerweb.it
 - a) Eventuali informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste a: Nicola Mattiazzo mail: nicola.mattiazzo@aerweb.it
 - b) Eventuali informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste a: dott.ssa Sabrina Tanini mail: sabrina.tanini@aerweb.it
2. Successivamente alle sedute pubbliche non sarà fornita alcuna comunicazione in merito ai risultati di gara stante quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 163/2006.
3. Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione, la cui efficacia sarà comunque subordinata dall'esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati ai sensi degli artt. 38, co. 3, e 48, cp. 2, del D.Lgs. 163/2006.

Art 26. - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il verbale di gara non tiene luogo di contratto. Il responsabile del contratto si riserva la facoltà di non dar luogo alla aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
2. L'aggiudicatario non può avanzare né può far valere, per qualsiasi motivo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l'esercizio, da parte dell'Azienda, della riservata facoltà del rifiuto insindacabile ad approvare gli esiti del Verbale di Gara.

Art 27. - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia. Il contratto è regolato dalle vigenti norme di legge e regolamento in materia di contabilità dello Stato.
2. Dovranno essere tenute presenti, altresì, le clausole relative ai contratti collettivi di lavoro, nonché quanto previsto da ogni fonte normativa in materia di lavoro in quanto applicabile. La semplice partecipazione alla gara di cui al presente Capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.

Rufina, 06/03/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Giacomo Erci)



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'AMBIENTE' at the top, 'RUFINA' in the center, and 'TOSCANA' at the bottom. The signature is written over the stamp and extends to the right.